

Personale specializzato anche dai Comuni

Il diritto all'istruzione del disabile è diritto fondamentale della persona e va assicurato concretamente, altrimenti resta una mera enunciazione di principio. Su queste basi, secondo il Consiglio di Stato (4436/2024), anche il Comune deve fornire la dovuta assistenza agli alunni disabili garantendo personale "aggiunto" all'insegnante di sostegno, dotato di adeguata professionalità e competenza. Qualora la posizione di assistente fosse ricoperta da personale non qualificato si provocherebbe un vulnus ai valori costituzionali, poiché le prestazioni da rendere a favore degli alunni disabili sarebbero meramente apparenti (pensiamo a un alunno privo dell'udito occorre un assistente che comprenda il linguaggio dei segni).

L'insegnante di sostegno deve essere coadiuvato dalla figura dell'assistente (conosciuto anche come «comunicatore» o «facilitatore») per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Nel rispetto dei principi costituzionali sulla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e sui doveri inderogabili di solidarietà, sul compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sulla apertura della scuola a tutti, sul diritto all'educazione. In tale contesto sussiste, da un lato, l'obbligo per le scuole di garantire attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati e, dall'altro lato, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

—P.A.P.